Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1116.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.

Art. 3.

Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e lo Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti.

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.

Art. 4.

I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositerà le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.

Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'Amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Art. 5.

Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.

Art. 6.

Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge.

Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione.

I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sui quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.

Art. 7.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 9.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali. Relativamente all'esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero stesso.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art. 10.

L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, è stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 11.

I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio, sentita l'Amministrazione regionale.

Degli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale o internazionale, di cui al precedente comma, fa parte un rappresentante della Regione.

Art. 12.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, nonchè per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni del Distretto minerario di Trieste.

La Regione può tuttavia avvalersi dei suddetti uffici per l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 13.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Art. 14.

La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttività.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTITUZIONI RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 15.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 16.

Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 17.

Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonchè quello di classifica delle medesime sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

Art. 18.

Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera *c* del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1044, e quello del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui all'art. 10, lettera *c* del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 19.

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale, organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo. sentita l'Amministrazione regionale.

L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Art. 20.

I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e locanda e di vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 21.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 22.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale, urbanistica, espropriazioni per pubblica utilità, non riguardanti opere a carico dello Stato, utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 23.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi. Approva altresì i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 24.

Il Comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è integrato con tre membri aventi voto deliberativo designati dal Presidente della Giunta regionale.

Per l'urbanistica e per le opere di interesse locale e regionale, fino a quando la Regione non avrà diversamente disposto, il Comitato stesso svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 25.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli uffici del Genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e gli uffici da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, per esercitare le funzioni riservate allo Stato.

Art. 26.

Sono considerate di interesse statale, in relazione all'art. 4, n. 9, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione di strade, affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

b) costruzione e manutenzione delle opere ferroviarie;

c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

d) costruzione e manutenzione di porti, esclusi quelli di quarta classe;

e) costruzione di edifici per servizi statali;

f) opere di riparazione di danni bellici;

g) opere idrauliche delle prime tre categorie;

h) grandi derivazioni di acque pubbliche;

i) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie, di cui alle lettere precedenti, nonchè gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi.

Art. 27.

Gli Istituti autonomi per le case popolari nella Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite a totale carico dello Stato.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli Istituti predetti sono comunicati, a cura degli Istituti stessi, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031, unitamente all'atto di controllo regionale.

Con successivo decreto, saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di edilizia popolare.

Art. 28.

Qualora le piccole derivazioni di cui all'art. 6 cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della Regione, le attribuzioni a questa spettanti sono esercitate di intesa con l'autorità statale competente.

Alla visita di istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque di competenza statale è invitato un rappresentante della Regione.

La Regione può presentare osservazioni, richieste ed opposizioni fino alla pronuncia definitiva dell'organo consultivo competente, in merito a domande di rilascio e di rinnovazione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche di competenza dello Stato, ed è inoltre legittimata ad agire ed a proporre ricorsi avverso i relativi provvedimenti.

La Regione dovrà essere sentita per la concessione delle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 13, comma primo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione, la quale esprime il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 29.

Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonchè copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.

Art. 30.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonchè quella di indifferibilità e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal Presidente della Giunta regionale.

Per le stesse opere, al Presidente della Giunta regionale sono devolute, altresì, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilità e d'occupazione temporanea e d'urgenza.

I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità, all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI UFFICI STATALI E PERSONALE

Art. 31.

Le Amministrazioni dello Stato consegneranno con elenchi descrittivi alla Regione gli atti concernenti le materie, nelle quali la Regione assume le relative potestà amministrative, per effetto dell'art. 8 dello Statuto ed in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dal presente decreto.

Art. 32.

Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente Assessore regionale.

Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla Giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dello ufficio interessato.

Art. 33.

Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli della Amministrazione da cui i predetti uffici dipendono, è posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione in posizione di comando, a decorrere dalla data di trasferimento degli uffici.

Art. 34.

La eventuale restituzione alle Amministrazioni statali di appartenenza del personale di cui al precedente articolo è disposta con provvedimento del Ministero competente di concerto con quello del Tesoro, su richiesta della Regione ovvero a domanda dell'interessato sentita la Regione.

Nell'ambito della Regione, i trasferimenti del personale statale comandato sono disposti dall'Amministrazione regionale, con l'osservanza delle norme dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 35.

Il personale comandato ai sensi del precedente articolo 33 conserva il proprio stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, salvo il migliore trattamento disposto con la legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, modificata con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale sono a carico della Regione la quale verserà allo Stato, a norma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'importo dei contributi e delle ritenute, dalla legge previsti sul trattamento economico determinato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 36.

Con legge regionale può disporsi la iscrizione del personale assunto dalla Regione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale per gli Istituti di previdenza.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

Nelle materie di cui agli articoli 1, 8 e 15 del presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 38.

Il trasferimento degli uffici e dei servizi di cui ai precedenti articoli avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme di cui al titolo V concernenti il comando del personale statale, avranno efficacia fino a quando la Regione non avrà provveduto con legge alla determinazione dei ruoli organici del proprio personale, e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39.

La Regione rimborserà allo Stato le spese sostenute per l'attività svolta nel suo interesse dagli organi ed uffici statali di cui la Regione stessa può avvalersi ai sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 26 agosto 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Estensione, fino al 31 dicembre 1967, dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione colpite da eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1964 al registro n. 35 Tesoro, foglio n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1965, n. 6, con il quale è stata disposta a favore dei sinistrati meno abbienti per il triennio 1965-1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa presso la Direzione generale dei danni di guerra e presso le Intendenze di finanza;

Considerato che occorre assicurare l'assistenza di cui sopra anche ai danneggiati meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà danneggiati o distrutti dagli eventi bellici;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1967 i danneggiati di guerra non soggetti all'imposta complementare sul reddito per effetto del primo comma dell'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 113, possono avvalersi dell'assistenza gratuita di uno degli enti ed associazioni di cui al successivo art. 2 per l'espletamento delle pratiche di riparazione o ricostruzione presso gli Uffici del genio civile, i Provveditorati regionali alle opere pubbliche ed il Ministero dei lavori pubblici, purchè essi abbiano titolo ai contributi previsti dagli articoli 39, 43 e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1967 verrà operata una detrazione dello 0,50 per cento sulle somme da ammettere a pagamento sui contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 31 luglio 1954, numero 607, durante lo stesso periodo.

Art. 4.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente art. 3, con decreti ministeriali, verrà disposta, a favore degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2, la ripartizione:

a) alla fine di ogni trimestre, di acconti contenuti nel limite massimo dello 0,40 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso;

b) al termine di ciascun anno, di conguagli corrispondenti alla differenza fra le somme effettivamente trattenute sui pagamenti disposti nel corso dell'anno solare e gli acconti erogati in base alla precedente lettera *a*).

Gli acconti ed i conguagli di cui al precedente comma saranno erogati con mandati diretti emessi sui capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

Art. 5.

Le ripartizioni di cui al precedente art. 4 saranno proposte dalla Commissione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per il tesoro 11 dicembre 1964, numero 005190.

Il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia è membro di tale Commissione.

Art. 6.

Nel formulare le proprie proposte, la Commissione dovrà tener conto del numero delle assistenze gratuite operate da ciascun ente od associazione, della particolare organizzazione di ognuno di essi, della assistenza generica alle pratiche di riparazione o ricostruzione di fabbricati di abitazione da essi svolta nonchè degli altri contributi dagli stessi eventualmente percepiti da altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro nonchè il Ministro per i lavori pubblici potranno disporre accertamenti presso gli istituti di cui all'art. 2 allo scopo di controllare la regolarità delle assistenze gratuite che gli istituti stessi avranno dichiarato di aver assunto.

Nei casi di accertate irregolarità potrà essere disposta, temporaneamente o definitivamente, la esclusione dalla ripartizione di cui all'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ed avrà effetto dal 15° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1965
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 232. — BISO

(7321)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1965.

Disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti di sviluppo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, in relazione agli interventi previsti dall'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, con il quale è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto l'art. 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, col quale si demanda al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro la disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti di sviluppo dalla « Cassa » in relazione agli interventi previsti dall'art. 12 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina stabilisce criteri, modalità e termini per la compilazione e presentazione, da parte degli Enti di sviluppo, dei programmi di cui all'art. 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che dovranno tenere presenti le situazioni ambientali e le prospettive di presumibile sviluppo e consolidamento della proprietà contadina nelle singole zone.

Nella prima applicazione della legge al termine del 30 giugno di cui al primo comma è sostituito quello del 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Nei programmi di cui all'art. 1 dovranno essere indicati:

a) le caratteristiche ambientali e agronomiche dei terreni prescelti nei territori di loro competenza nonchè i tipi prevalenti di impresa esistenti e le caratteristiche della istituenda nuova proprietà coltivatrice;

b) l'estensione dei terreni di cui si prevede l'acquisto e la presumibile spesa con l'aggiunta dell'aliquota del 2,50% per spese generali di acquisto;

c) la previsione di massima delle spese di trasformazione per conseguire la più conveniente combinazione dei fattori produttivi. In tale previsione formano oggetto di separata indicazione le somme occorrenti alle spese generali connesse a questa specifica attività dell'Ente. Dette somme non potranno comunque superare il 10% della prevista spesa di trasformazione.

Art. 3.

Acquisiti i pareri degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, la Cassa per la formazione della proprietà contadina sottopone i programmi all'esame del Comitato amministrativo, competente ad approvarli ai fini dei finanziamenti.

Art. 4.

In base ai programmi approvati dal Comitato amministrativo della Cassa, gli Enti di sviluppo, previa valutazione effettuata da un Collegio peritale costituito da almeno tre funzionari professionalmente qualificati, con i criteri e le modalità stabilite dalla Cassa e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, provvedono agli acquisti.

I contratti di acquisto sono sottoposti ad approvazione del Ministero, che vi provvede dietro parere riservato dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 5.

Gli Enti eseguono i progetti di trasformazione deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione, dopo l'approvazione degli Ispettorati agrari competenti ai fini dell'ammissibilità a contributo.

I consuntivi delle opere di trasformazione fondiaria sono trasmessi dagli Enti di sviluppo alla Cassa per la formazione della proprietà contadina per il tramite degli Ispettorati compartimentali o degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura avuto riguardo all'ammontare di spesa dei progetti in relazione alla rispettiva competenza.

Gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura operano la liquidazione del costo della trasformazione pronunciandosi anche sull'ammontare del contributo concedibile per gli effetti contemplati dall'art. 12, ultimo comma della legge.

Art. 6.

Le attività finanziarie di cui all'art. 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono depositate in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

In base all'importo dei finanziamenti assegnati a ciascun Ente ed alle previste esigenze dei pagamenti, la Cassa promuove per i diversi Enti la apertura di conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale, sui quali la Cassa medesima accredita le somme da porre a disposizione di ciascun Ente, prelevandole dal proprio conto.

Su tali conti gli Enti possono disporre prelevamenti, direttamente a favore dei creditori — quando le somme da pagare riguardino il prezzo di acquisto del terreno ovvero il corrispettivo dei lavori di trasformazione, — o in favore di se stessi — ove i pagamenti si riferiscano alle spese accessorie di acquisto o alle spese generali di esecuzione dei lavori di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 2.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, numero 590, gli Enti praticano agli assegnatari dei terreni acquistati con i fondi anticipati dalla Cassa le condizioni che vengono preventivamente determinate dal Comitato amministrativo della Cassa stessa in sede di approvazione dei relativi programmi d'intervento.

Art. 8.

Alla scadenza di ogni semestre si procede al rilevamento dei pagamenti ordinati e riscossi dai creditori.

Le somme impiegate per le finalità di cui all'art. 12 della legge al netto della quota per spese generali connesse alle opere di trasformazione fondiaria, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2, e della parte di erogazione corrispondente al contributo statale, sono produttive di interesse a favore della Cassa nella misura dell'1%.

Gli Enti di sviluppo versano alla Cassa, entro 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, le somme dovute a titolo di ammortamento di mutui dagli assegnatari dei terreni, anche se non riscosse.

In caso di ritardato versamento, gli Enti sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora nella misura del 5 %.

Aanalogamente dovrà operarsi nel caso di versamento, da parte degli assegnatari, di somme a titolo di estinzione anticipata del debito.

Con l'occasione gli Enti comunicano alla Cassa la distinta degli assegnatari adempienti e di quelli inadempienti dando notizia delle azioni intraprese a tutela delle ragioni creditorie degli Enti medesimi.

Art. 9.

Per le operazioni di cui al presente decreto viene tenuta dagli Enti separata gestione con apposita contabilità.

Gli Enti inviano alla Cassa situazioni trimestrali conformi al modello da essa prescritto, nelle quali sono indicati gli estremi dei prelevamenti effettuati nel trimestre (numero, data, intestatario, causale, importo) e di fianco a ciascun ordinativo gli estremi delle deliberazioni e delle relative approvazioni prescritte, dei contratti e d'ogni atto in base ai quali essi sono stati disposti.

Le situazioni sono sottoscritte dal presidente dell'Ente e dal direttore generale. Interviene nella firma anche il presidente del Collegio sindacale per attestare che le situazioni sono corrispondenti alle risultanze contabili dell'Ente. Le situazioni sono inviate alla Cassa in tempo utile perchè le giungano entro i venti giorni successivi alla scadenza del trimestre.

Art. 10.

Gli Enti di sviluppo sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i dati, le notizie ed i documenti da esso eventualmente richiesti per l'esercizio della vigilanza sulla gestione delle anticipazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, congiuntamente a quello del tesoro, dispone inoltre le verifiche che ritenga opportune.

Gli Enti sono tenuti ad agevolare le verifiche dei funzionari all'uopo incaricati dai predetti Ministeri.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, la competenza territoriale degli Enti di sviluppo di cui all'art. 1 n. 2 della legge 14 luglio 1965, numero 901, è estesa all'intero territorio delle Provincie nelle quali ricadono comprensori di riforma fondiaria.

Roma, addì 9 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 200

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Terni, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Terni si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comune di Terni, per le località Cesi, San Michele, San Giovanni, Villa Setacci, Rocca San Zenone, Trevi, Madonna della Misericordia, Cospea, Mazzancollo, Macchiagrossa, Colle Stoppione, L'Antico, Gabelletta, Pini, Campitello, Lagarello, Colle Luna, Rivo, Maratta alta, Maratta bassa, San Martino, Piedimonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Piacenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Besenzone, Cadeo, Caorso, Carpaneto, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Podenzano, Pontenure, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7275)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Parma si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Busseto, Roccabianca, Sissa, Polesine, Soragna, Zibello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Treviso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Treviso si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comuni di Asolo, Castelcucco, Crespano del Grappa, Fonte, Altivole, Monfumo, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago, Trevignano, Monastier, Povegliano, Breda di Piave;

comune di Borso del Grappa, per la località omonima e per le località Semonzo, Sant'Eulalia, Semenzetto, Cassanego;

comune di Maser, per le località Madonna della Salute, Crespignaga, Coste Sud;

comune di Paderno del Grappa, per le località Fietta, Lungomuson e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Possagno del Grappa, per le località Rover, Cunial, Cei e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Castelfranco Veneto, per le località Villarazzo, San Floriano di Campagna;

comune di Riese Pio X, per le località Spineda, Cendrole, Villa Raspa e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Loria, per la località Bessica;

comune di Salgareda, per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Susegana, per le località San Salvatore, Mercatelli, Colfosco, Canareggio;

comune di Vazzola, per la località Bosco;

comune di Montebelluna, per le località Biadene, Caonada, Guarda, Montello, Pederiva, Posmon, Visnà, San Gaetano, Contarini, I Borghi, Busta;

comune di Volpago del Montello, per le località Venegazzù, Selva e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Giavera del Montello, per la località Cusignana e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Caerano San Marco, per la località Furlan;

comune di Arcade, per la località Cusignana Bassa e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Nervesa della Battaglia, per le località Santa Croce, Bolzonello;

comune di Crocetta del Montello, per la località Ciano Sud;

comune di Pederobba, per la località Pecolocurto;

comune di Moriago della Battaglia, per le località Monumento sul Piave, Campagnole, Malborghetto;

comune di Sernaglia della Battaglia, per le località Fontigo, Falzé di Piave;

comune di Vidor, per la località Bosco;

comune di Roncade, per le località Biancade, Vallio, Musestre e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di San Biagio di Callalta, per le località Rovaré, Cavrie, Fagaré, Barbarana;

comune di Maserada sul Piave, per le località Varago, Villa Saltore, Candelù, I Ronghi e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Silea, per le località Cendon, Sant'Elena;

comune di Villorba, per le località Carità, Lancenigo, Catena, Castrette, Casal Vecchio e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Spresiano, per le località Lovadina, Visnadello;

comune di Paese, per le località Sorvenigo, Villa, Padernello e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Casale sul Sile, per le località Lughignano, Maciego, Villa Rica Alta, Canton;

comune di Casier, per le località Grigoletto, Dosson e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Carbonera, per le località Vascon, San Giacomo di Musestrella;

comune di Preganziol, per la località Frescada;

comune di Istrana, per le località I Casoni, Crocevia Postioma;

comune di Treviso, per le località Monigo, San Giuseppe, San Lazzaro, Borgo Furo;

comune di Zenson di Piave, per le località Villa Premuda, Campolongo;

comune di Quinto di Treviso, per le località Santa Cristina, I Signori, Il Colmello e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1965 è revocato il decreto ministeriale 19 giugno 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pultrini Bruno nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Piacenza.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1965 è revocato il decreto ministeriale 10 aprile 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Giuliani Domenico nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia.

(7334)

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1965: Caselli Antonio, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia.

(7335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1965, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 110, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 25 agosto 1962 dal dott. Santo Siragusa avverso l'art. 27, comma quarto, dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

(7243)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.372.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4858 della *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 27 settembre 1965.

(7259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 7 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,78	624,82	624,79	624,75	624,77	624,79	624,77	624,77	624,80
$ Can.	580,63	580,75	580,90	580,90	580 —	580,57	580,85	580,57	580,57	580,50
Fr. Sv.	144,74	144,73	144,75	144,74	144,70	144,75	144,73	144,75	144,73	144,73
Kr. D.	90,68	90,68	90,68	90,645	90,60	90,77	90,65	90,67	90,77	90,67
Kr. N.	87,48	87,47	87,51	87,465	87,50	87,45	87,47	87,47	87,46	87,45
Kr. Sv.	120,82	120,82	120,80	120,805	120,75	120,82	120,8175	120,82	120,82	120,80
Fol.	173,65	173,64	173,69	173,635	173,60	173,65	173,625	173,66	173,66	173,64
Fr. B.	12,58	12,581	12,58	12,5810	12,57	12,58	12,581	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,43	127,45	127,46	127,47	127,45	127,44	127,48	127,45	127,44	127,45
Lst.	1751,30	1751,30	1751,20	1751,25	1751,15	1751,35	1751,30	1751,35	1751,35	1751,10
Dm. occ.	155,81	155,81	155,83	155,845	155,75	155,85	155,82	155,85	155,85	155,82
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,195	24,1975	24,20	24,20	24,20	24,20	24,19	24,20
Escudo Port.	21,81	21,82	21,80	21,8250	21,75	21,82	21,817	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli del 7 ottobre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	580,875
1 Franco svizzero	144,735
1 Corona danese	90,647
1 Corona norvegese	87,467
1 Corona svedese	120,811
1 Fiorino olandese	173,63
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1751,275
1 Marco germanico	155,832
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,821

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Savignano sul Panaro

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1965, n. 292, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Savignano sul Panaro (Modena), ed il relativo programma di fabbricazione.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7222)

MINISTERO DEL BILANCIO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 giugno 1965 riguardante: « Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1965, n. 162, alla pagina 3041, ove è detto: « Santorito ing. Domenico . . . », leggasi: « Santovito ing. Domenico . . . ».

Nel decreto ministeriale 23 giugno 1965 riguardante: « Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria », pubblicato nellla *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1965, n. 162, alla pagina 3042, ove è detto: « Marchesi prof. Ugo, . . » leggasi: « Marchese prof. Ugo, . . . ».

Nel decreto ministeriale 31 luglio 1965 riguardante: « Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1965, n. 215, alla pagina 4191, ove è detto: « . . . Riolo rag. Michele, . . . », leggasi: « . . . Riolo prof. Michele, . . . ».

(7317)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Cassa rurale di Camposilvano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camposilvano (Trento), nella Cassa rurale di Raossi-Vallarsa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Raossi-Vallarsa (Torino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate il 20 dicembre 1964, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Raossi-Vallarsa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Raossi-Vallarsa (Trento) e della Cassa rurale di Camposilvano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camposilvano (Trento);

Dispone:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale di Camposilvano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camposilvano (Trento) nella Cassa rurale di Raossi-Vallarsa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Raossi-Vallarsa (Trento), alle condizioni stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in Rovereto, il 15 maggio 1965, registrata a Rovereto il 4 giugno 1965 al n. 668, vol. 49 Atti pubblici.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Governatore: CARLI

(7223)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Marino nell'ordine appresso indicato:

1. Laudante dott. Carmine	punti	80,28	su 132
2. Campanella dott. Giovanni	»	77,50	»
3. Coppa dott. Gerardo	»	76,92	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	75,95	»
5. Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
6. Fiorica dott. Alfonso	»	75,50	»
7. Ferruzza dott. Antonino	»	75,07	»
8. Simeone dott. Mariangelo	»	74,86	»
9. Pacileo dott. Vincenzo	»	74,51	»
10. Quarantini dott. Guglielmo	»	74,43	»
11. Milazzi dott. Andrea	»	74,27	»
12. Lebuis dott. Assuero	»	73,79	»
13. Caruso dott. Antonio	»	73,08	»
14. Curulli dott. Agostino	»	72,77	»
15. Martone dott. Pasquale	»	72,18	»
16. Fedele dott. Antonino	»	71,50	»
17. Coverlizza dott. Mario	»	71,22	»
18. Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
19. Borghese Giuseppe	»	70,80	»
20. Scandaliato dott. Gaspare	»	70,13	»
21. Cusumano dott. Lorenzo	»	69,60	»
22. Bussotti dott. Bosone	»	69,50	»
23. Finarelli dott. Arnaldo	»	69,42	»
24. Passarelli Igino	»	69,22	»
25. Di Tizio Marino	»	69,16	»
26. Mendillo dott. Alfredo	»	68,70	»
27. Scolari dott. Giovanni	»	68,18	»
28. Salzano dott. Antonio (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	68 —	»
29. Petronio Bartolomeo	»	68 —	»
30. Catalano Francesco	»	67,70	»
31. Bartelloni dott. Manlio	»	67,36	»
32. Spani dott. Tommaso	»	67,06	»
33. Pasquale dott. Giusto	»	66,68	»
34. Cavalieri dott. Leovigildo	»	66,57	»
35. Tobia Pietro	»	66,50	»
36. Vaccarella dott. Giuseppe	»	66,08	»
37. Caizzi Gaetano	»	65,33	»
38. Geraci dott. Vincenzo	»	64,92	»
39. Preteroti Bruno	»	64,66	»
40. Trapani Leopoldo	»	64,56	»
41. Vivaldi dott. Sebastiano	»	63,10	»
42. Piazza dott. Vito	»	62,79	»
43. Flacco Fioravante	»	61,24	»
44. Bruschi dott. Vinicio	»	60,14	»
45. Pastore dott. Ettore	»	59,31	»
46. Perruggino Giovanni	»	56,66	»
47. Putzu dott. Antonino	»	55,32	»

Il presente decreto sarà pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(7298)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quarantotto posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 7 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-31 luglio 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1965, registro n. 21 Interno, foglio n. 151, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami a quarantotto posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

(7336)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito dei concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», della carriera di concetto: a due posti, riservato a periti elettronici; a quattro posti, riservato a periti elettrotecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di agosto 1965, è pubblicato il decreto ministeriale n 00/39548 del 16 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto successivo, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 351, col quale vengono approvate le graduatorie di merito, sono dichiarati i vincitori e vengono collocati in un'unica graduatoria gli stessi vincitori dei due concorsi di cui sopra, indetti con decreto ministeriale 22 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1965.

(7305)

Avviso relativo all'esito del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di otto posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di agosto 1965, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/39665 del 9 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 224, col quale viene approvata la graduatoria e sono dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 novembre 1964.

(7307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 310 in data 28 gennaio 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 2973 del 25 maggio 1965, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria delle candidate idonee formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nei concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1964:

1.	Ravaglioli Fanny	punti	77,235	su 120
2.	Santini Duccia	»	74,369	»
3.	Marini Billie	»	71,819	»
4.	Nardi Ebe	»	66,983	»
5.	Sabbatini A. Maria	»	66,583	»
6.	Canonici Anna Maria	»	61,927	»
7.	Mazzocchi Maria Pia	»	60,888	»
8.	Francoletti Flora	»	59,420	»
9.	Pauselli Amelia	»	56,685	»
10.	Svampa Rolanda	»	56,295	»
11.	Mendicino Luigina	»	54,478	»
12.	Cupido Maria Pia	»	54,130	»
13.	Ferroni Giuliana	»	53,986	»
14.	Perrotti Rachele	»	52,408	»
15.	Norcini Maria Pia	»	58,833	»
16.	Rosati Eliana	»	46,096	»
17.	Chirivì Silvana	»	46,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 17 settembre 1965

Il medico provinciale: BALICE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 5356 con il quale si approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dalle candidate comprese nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1964 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Ravaglioli Fanny: Maiolati Spontini (condotta unica);
2) Santini Duccia: Ostra (condotta unica).

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 17 settembre 1965

Il medico provinciale: BALICE

(7185)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 16 giugno 1965, n. 1876.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 22 *gennaio* 1965)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 4 presentato il 31 ottobre 1964 e ripresentato il 10 febbraio 1965 dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa di quella Regione per l'esercizio finanziario 1965, con l'appendice relativa ai bilanci della Cassa regionale antincendi e dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano per l'esercizio medesimo;

Viste le variazioni agli stati di previsione proposte dalla Giunta regionale in data 16 marzo 1965;

Vista la relazione in data 27 aprile 1965, con la quale la Commissione legislativa delle finanze e del patrimonio presso il Consiglio regionale ha proposto variazioni agli stati di previsione suddetti;

Visti i verbali delle sedute nelle quali il Consiglio regionale ha proceduto all'esame degli atti suindicati;

Considerato che nella votazione finale detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detti stati di previsione;

Decreta:

Sono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1965 e gli altri atti ai medesimi allegati, con le disposizioni che ad essi si riferiscono, quali risultano dai documenti uniti al presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di L. 340.000.000 che si iscrive al capitolo n. 19 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui L. 170.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 170.000.000 a favore della provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione, ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1965, la complessiva spesa di L. 303.000.000 che si iscrive al capitolo n. 64 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui L. 151.500.000 a favore della provincia di Trento e L. 151.500.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, recante provvidenze a favore della cooperazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la spesa di L. 20.000.000, che si iscrive al capitolo 66 dell'annesso stato di previsione della spesa.

A carico dello stanziamento sopra indicato sono disposte le *seguenti assegnazioni*:

a favore della provincia di Trento . . L. 13.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 6.500.000

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1965 la spesa di L. 55.000.000 che si iscrive al capitolo n. 88 dell'annesso stato di previsione della spesa.

A carico dello stanziamento suddetto sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . L. 27.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 27.500.000

Art. 6.

Sul limite di impegno di L. 65.000.000 autorizzato per lo esercizio finanziario 1965 con l'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, recante provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 97 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento . . L. 32.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 32.500.000

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente, sullo stanziamento di L. 110.000.000 iscritto al capitolo predetto vengono autorizzate le assegnazioni di L. 55.000.000 a favore della provincia di Trento e di L. 55.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 7.

Sul limite di impegno di L. 65.000.000 autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 7 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 100 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento . . L. 32.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 32.500.000

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente, sullo stanziamento di L. 110.000.000 iscritto al capitolo predetto vengono autorizzate le assegnazioni di L. 55.000.000 a favore della provincia di Trento e di L. 55.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, recante provvidenze per il funzionamento dei consorzi antigrandine, è autorizzata per l'esercizio 1965 la spesa di L. 20.000.000, che si iscrive al cap. 102 dell'annesso stato di previsione della spesa.

A carico dello stanziamento sopra indicato sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . L. 10.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 10.000.000

Art. 9.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1965 il limite di impegno di L. 10.000.000 (capitolo n. 106).

Art. 10.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1965 il limite d'impegno di L. 40.000.000 (capitolo n. 107).

Art. 11.

Sono autorizzati nell'esercizio finanziario 1965 il limite di impegno di L. 20.000.000 per la concessione del concorso sui mutui e prestiti previsti dalla lettera *a*), primo comma, dell'art. 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e il limite di impegno

di L. 12.000.000 per la concessione del concorso previsto dalla lettera *b*), primo comma, dello stesso articolo (capitoli n. 114 e n. 115).

Art. 12.

Per la concessione del concorso sui mutui di cui all'art. 27, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio 1965 il limite di impegno di L. 10.000.000 (capitolo n. 124).

Art. 13.

Per le finalità previste dagli articoli n. 1, n. 2 e n. 6 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, recante provvidenze a favore della cooperazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la complessiva spesa di L. 35.000.000, che si iscrive per L. 7.000.000 al capitolo n. 125 e per L. 28.000.000 al capitolo n. 126 dell'annesso stato di previsione della spesa.

A carico degli stanziamenti sopra indicati sono disposte le seguenti assegnazioni:

Cap. 125:

a favore della provincia di Trento . . L. 3.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 3.500.000

Cap. 126:

a favore della provincia di Trento . . L. 16.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 12.000.000

Art. 14.

Sullo stanziamento di L. 35.000.000 autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 11 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, per la concessione di contributi per la costruzione di magazzini commerciali, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 150 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento . . L. 17.500.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 17.500.000

Art. 15.

Per effetto delle assegnazioni disposte a favore delle provincie di Trento e di Bolzano con l'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1963, n. 21, sui limiti di impegno autorizzati con l'articolo 9 della legge regionale medesima a carico degli esercizi finanziari 1963 e 1964, sono disposte le seguenti assegnazioni sullo stanziamento di L. 150.000.000 iscritto al capitolo n. 153 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento . . L. 75.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 75.000.000

Art. 16.

Sul limite di impegno di L. 50.000.000 autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 9 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 19, per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti turistico-sportivi, sono disposte le assegnazioni di L. 25.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 25.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente, sullo stanziamento di L. 100.000.000 iscritto al capitolo n. 159 dell'annesso stato di previsione della spesa vengono autorizzate le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . L. 50.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 50.000.000

Art. 17.

Per le finalità previste dalle leggi regionali 14 agosto 1956, n. 9 e 18 gennaio 1962, n. 5, concernenti provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la spesa di L. 38.000.000 che si iscrive al capitolo n. 160 della parte passiva del bilancio, di cui lire 19.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Trento e L. 19.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Bolzano.

Art. 18.

Sul limite di impegno di L. 30.000.000 autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, recante provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei, sono disposte le assegnazioni di L. 15.000.000 a favore della provincia di Trento e di L. 15.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente, sullo stanziamento di L. 70.000.000 iscritto al capitolo n. 169 dell'annesso stato di previsione della spesa vengono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 40.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 30.000.000

Art. 19.

Sul limite di impegno di L. 140.000.000 autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche a sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale medesima, sono disposte le assegnazioni di L. 70.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 70.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Per effetto di quanto disposto nel comma precedente, sullo stanziamento di L. 630.000.000 iscritto al capitlo n. 175 dell'annesso stato di previsione della spesa vengono autorizzate le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento . . L. 315.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 315.000.000

Art. 20.

Sullo stanziamento di L. 170.000.000 autorizzato per l'esercizio finanziario 1965 con l'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni deficitari, per l'esecuzione di opere pubbliche a' sensi dell'art. 1, secondo comma e dell'art. 6 della legge regionale medesima, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 176 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento . . L. 85.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 85.000.000

Art. 21.

Sullo stanziamento di L. 200.000.000 autorizzato per l'esercizio 1965 con l'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 177 dell'annesso stato di previsione della spesa:

a favore della provincia di Trento . . L. 100.000.000
a favore della provincia di Bolzano . . » 100.000.000

Art. 22.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata per l'anno finanziario 1965, a sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34, la spesa di L. 190.000.000, di cui L. 100.000.000 a favore dei Comuni della provincia di Trento e L. 90.000.000 a favore dei Comuni della provincia di Bolzano (capitolo n. 189).

Art. 23.

A sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per ciechi civili, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la spesa di L. 78.000.000 di cui L. 53.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 25.000.000 a favore della provincia di Bolzano (capitolo n. 212).

Art. 24.

Per l'esercizio finanziario 1965 le somme che si iscrivono in forza di disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, giusta l'allegato n. 1.

Art. 25.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 26.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli, di spesa n. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 137, 138, 140, 156, 220, 222 e 225 dell'esercizio finanziario 1965 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 27.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 28.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, sentita la Giunta medesima.

Art. 29.

I residui risultati al 1° gennaio 1965 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1965, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 30.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1965 il Presidente della Giunta regionale provvederà con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 74, 101, 157, 158, 160 e 170 iscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 31.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1965, allegato al bilancio della Regione.

Art. 32.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	15.972.750.000
Spesa	»	15.276.012.119
Avanzo effettivo . . .	L.	696.737.881

Movimento di capitali

Entrata	L.	680.000.000
Spesa	»	1.376.737.881
Disavanzo . . .	L.	696.737.881

Riassunto generale

Entrata	L.	16.652.750.000
Spesa	»	16.652.750.000
		—

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1965

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	(col. 5 + 6)
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze e patrimonio	4.704.572.535	470.351.560	1.171.737.881	1.642.089.441	5.174.924.095	1.171.737.881	6.346.661.976
Agricoltura e cooperazione . . .	371.500.000	3.010.800.000	—	3.010.800.000	3.382.300.000	—	3.382.300.000
Economia montana e foreste	190.000.000	1.599.750.000	15.000.000	1.614.750.000	1.789.750.000	15.000.000	1.804.750.000
Commercio e credito	—	98.000.000	—	98.000.000	98.000.000	—	98.000.000
Industria e turismo	—	1.196.238.024	150.000.000	1.346.238.024	1.196.238.024	150.000.000	1.346.238.024
Lavori pubblici e trasporti	—	1.704.000.000	—	1.704.000.000	1.704.000.000	—	1.704.000.000
Enti locali	124.600.000	361.700.000	40.000.000	401.700.000	486.300.000	40.000.000	526.300.000
Previdenza sociale e sanità	51.000.000	1.393.500.000	—	1.393.500.000	1.444.500.000	—	1.444.500.000
TOTALE . . .	5.441.672.535	9.834.339.584	1.376.737.881	11.211.077.465	15.276.012.119	1.376.737.881	16.652.750.000
ENTRATA	12.762.407.600	3.210.342.400	680.000.000	3.890.342.400	15.972.750.000	680.000.000	16.652.750.000
Differenze	+ 7.320.735.065	— 6.623.997.184	— 696.737.881	— 7.320.735.065	+ 696.737.881	— 696.737.881	—

(6047)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.